



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2051

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Il giorno **14 Dicembre 2020** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 2468 di data 29 dicembre 2016, la Giunta provinciale ha approvato le direttive concernenti l'utilizzo delle comunicazioni telematiche da parte delle pubbliche amministrazioni, all'interno dei propri uffici, nei rapporti reciproci e nelle relazioni con i propri utenti e interlocutori privati (persone fisiche, imprese, società, associazioni, professionisti, ecc.). Tale provvedimento ha definito regole certe e chiare sull'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione – con particolare riferimento alla posta elettronica certificata (ma anche alla e-mail tradizionale), al sistema di protocollo e gestione documentale informatico (P.I.Tre.) e all'interoperabilità – sui formati di files ammessi per i documenti, sui supporti utilizzabili e sulle modalità di sottoscrizione laddove richiesta al fine di garantire la validità giuridica dei documenti.

Le direttive in parola recepivano in modo puntuale le novità apportate al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. (Codice dell'amministrazione digitale) dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia" in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni), con il quale è stato rimarcato il diritto di chiunque ad usare le soluzioni e gli strumenti tecnologici nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.

Ora, il decreto semplificazioni (decreto legge 76/20), come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato nuove e significative modifiche al citato codice dell'amministrazione digitale, con l'obiettivo di rendere più veloce la transizione al digitale della pubblica amministrazione, nonché di potenziare gli strumenti che garantiscono l'effettivo accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, ampliando così notevolmente l'ambito di applicazione del c.d. "domicilio digitale".

Il decreto incentiva inoltre al massimo l'utilizzo di strumenti come SPID e carta d'identità elettronica (CIE), fatto salvo, per il momento, l'accesso ai servizi digitali anche tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS - in Provincia di Trento, la carta Provinciale dei Servizi – CPS), visto il suo utilizzo in associazione alla Tessera Sanitaria e nell'ambito dei servizi delle Camere di Commercio. L'identificazione tramite SPID, CIE e CNS viene infatti equiparata all'esibizione di un documento di identità. Il decreto Semplificazioni conferma dunque il ruolo cruciale, per la svolta digitale del nostro Paese, delle identità digitali che a decorrere dal 28 febbraio 2021 saranno esclusivo mezzo di identificazione per l'accesso ai servizi in rete offerti dalle pubbliche amministrazioni.

Tra gli interventi di modifica di maggior rilievo, va evidenziato che il decreto semplificazioni ha altresì novellato l'articolo 65 del CAD, che disciplina la trasmissione in modalità telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, ribadendo il ruolo fondamentale che - una volta a regime - sarà destinata ad assumere l'AppIO, unitamente alle modalità di identificazione sopra delineate ed a quelle di trasmissione già esistenti (posta elettronica e PEC).

Considerato quindi che la finalità precipua del presente provvedimento è fornire alle strutture dell'amministrazione provinciale indicazioni operative puntuali nella gestione della propria documentazione in entrata ed in uscita attraverso l'utilizzo delle ICT, si rende necessario modificare le direttive di cui alla citata deliberazione n. 2468/16.

Le direttive, come risultanti dall'allegato A) del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trovano applicazione, oltre che nei confronti delle strutture e delle agenzie provinciali, anche nei confronti degli enti o soggetti pubblici o privati aderenti al sistema di protocollo informatico trentino e gestione documentale (P.I.Tre) per quanto

attiene alle disposizioni concernenti l'utilizzo e il funzionamento del sistema medesimo, con particolare riferimento all'utilizzo dell'interoperabilità semplificata tra enti federati, ai formati ammessi, all'uso della posta elettronica certificata sia per la ricezione che per la trasmissione di documenti e comunicazioni nei rapporti con i soggetti privati e con tutti gli enti non federati in P.I.Tre.

Le medesime direttive si configurano, in ogni caso, come linee di indirizzo anche per gli enti strumentali della Provincia e per tutti i soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto.

Al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile all'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale sul territorio provinciale – sia nei rapporti tra i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione dello stesso, che nei rapporti con l'utenza - è peraltro auspicabile che i contenuti delle direttive siano, almeno nelle linee essenziali, applicati anche dagli enti locali, pur nel rispetto dell'autonomia ordinamentale e organizzativa degli stessi e fermo restando quanto sopra precisato con riferimento al sistema P.I.Tre per gli enti locali già federati allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- visto il decreto legge 76/20;
- vista la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- vista la propria deliberazione n. 2468 di data 29 dicembre 2016;
- visto l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati";
- 2) di disporre che le direttive di cui al punto 1) si applicano alle comunicazioni telematiche con le strutture provinciali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che le direttive di cui al punto 1) si configurano altresì come linee di indirizzo per gli enti strumentali della Provincia e per i soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto;
- 4) di stabilire che le disposizioni contenute nelle direttive di cui al punto 1) trovano applicazione per tutti gli enti o soggetti aderenti al sistema di protocollo federato P.I.Tre;
- 5) di disporre che dalla data di adozione del presente provvedimento cessano di trovare

applicazione le direttive di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 2468 di data 29 dicembre 2016;

- 6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO A)

Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

1. PREMESSA

Le presenti direttive disciplinano le comunicazioni telematiche all'interno dell'amministrazione provinciale (tra le varie strutture), tra l'amministrazione provinciale e le altre pubbliche amministrazioni nonché tra l'amministrazione provinciale e i propri interlocutori privati (cittadini, imprese, società, professionisti, enti privati, ecc.).

2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito alcune definizioni (in gran parte riprodotte da quelle contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD), utili alla lettura delle presenti direttive.

- **posta elettronica** (e-mail o email, dall'inglese electronic mail): il sistema di comunicazione grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. smartphone, tablet ecc.) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio. La casella di posta elettronica "semplice", comunemente utilizzata, non garantisce l'integrità del messaggio, l'identità del mittente, la data di trasmissione, la certezza di ricezione attraverso l'utilizzo di ricevute conformi alla norma (ovvero gli elementi che attestano l'autenticità e la tracciabilità del messaggio stesso durante la fase di trasmissione). Gli avvisi di ricezione e di avvenuta lettura impostabili dal mittente nelle e-mail non sono equiparabili in nessun modo alle ricevute delle caselle di posta certificata e non hanno alcun valore giuridico probatorio;

- **posta elettronica certificata (PEC)**: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. La PEC garantisce l'integrità del messaggio inviato e – al pari della raccomandata con ricevuta di ritorno – la data di trasmissione e la certezza di ricezione attraverso l'utilizzo di ricevute conformi alla norma;

- **firma digitale**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su di un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici¹;

- **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (c.d. «Regolamento eIDAS»), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

- **identità digitale**: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 del CAD;

- **carta d'identità elettronica (CIE)**: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

- **carta nazionale dei servizi (CNS)**: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

- **carta provinciale dei servizi (CPS)**: la tessera sanitaria "attivata" come carta provinciale dei servizi, attraverso la quale i cittadini vengono riconosciuti in rete in modo certo, al fine di usufruire dei servizi on-line erogati dalle pubbliche amministrazioni. È equivalente alla carta nazionale dei servizi;

1 La firma digitale di un documento informatico è valida solo se il certificato qualificato che la genera non risulta scaduto ovvero revocato o sospeso al momento della sottoscrizione e se al medesimo documento è associato un riferimento opponibile a terzi ai sensi dell'art. 41 del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.. Con riferimento alla firma digitale, si distinguono il **formato di firma CADES** (file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file) e il **formato di firma PAdES** (file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato).

- sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID): l'insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, secondo modalità definite dal CAD, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

3. COMUNICAZIONI TRA LE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E NEI RAPPORTI CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per le comunicazioni e per lo scambio di documenti l'amministrazione provinciale utilizza di regola il canale della cooperazione applicativa (interoperabilità)²; fanno eccezione le sole amministrazioni non ancora allineate, per le quali, nelle more del loro allineamento all'utilizzo di tale canale, è ancora ammesso l'utilizzo della posta elettronica certificata³. Il documento può altresì essere reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico alle stesse. Per il reciproco scambio di documenti, i soggetti federati in P.I.Tre sono tenuti ad utilizzare il canale dell'interoperabilità semplificata intra P.I.Tre.

4. COMUNICAZIONI TRA LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese/professionisti e l'amministrazione provinciale deve avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁴.

Con le stesse modalità l'amministrazione provinciale adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei predetti soggetti.

In particolare, le istanze e le dichiarazioni presentate dalle imprese e dai professionisti all'amministrazione provinciale per via telematica sono valide se (alternativamente):

1. sono trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice)⁵ purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma

² Cfr. art. 47 del CAD. Per lo scambio di documenti le pubbliche amministrazioni possono utilizzare oltre alla posta elettronica la cooperazione applicativa, ovvero lo scambio di dati direttamente tra i sistemi di protocollo informatico, sfruttando anche le funzioni di interoperabilità. Tra gli enti aderenti al Protocollo Federato P.I.Tre è stato sviluppato un apposito canale di trasmissione dei documenti, denominato "Interoperabilità intra P.I.Tre" che consente lo scambio di documenti protocollati tra gli enti federati e ne prevede la tracciatura e la gestione di notifiche di conferma di ricezione, annullamento, eccezione e rifiuto. Al fine della verifica della provenienza, le comunicazioni telematiche sono valide se sottoscritte con firma digitale oppure con altro tipo di firma elettronica qualificata oppure sono dotate di segnatura di protocollo oppure è possibile accertarne in altro modo la provenienza oppure sono trasmesse a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). Il CAD prevede che l'inosservanza di tale disposizione comporti responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale.

³ L'utilizzo delle caselle di posta istituzionali delle strutture e di quelle nominative assegnate ai dipendenti va limitato alle comunicazioni informali, allo scambio di documenti di lavoro non ufficiali o non definitivi o non produttivi di effetti giuridici.

⁴ Cfr. art. 5 bis CAD.

⁵ L'utilizzo della posta elettronica semplice da parte di imprese e professionisti si configura come ipotesi residuale, riferibile ai soli soggetti che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 bis del CAD (INI-PEC).

autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità⁶. In tal caso, l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a quella specifica procedura;

2. sono trasmesse tramite sito web o portale, purché l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso SPID oppure CIE, CNS o CPS/tessera sanitaria, senza necessità di sottoscrizione;

3. sono trasmesse, senza necessità di sottoscrizione, dall'istante o dal dichiarante, dal **proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui al paragrafo 6**, ovvero, in sua assenza, da un servizio elettronico di recapito qualificato (SERCQ)⁷, come definito dal regolamento eIDAS⁸;

4. sono formate attraverso l'app IO⁹;

I documenti trasmessi secondo le modalità sopra definite soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.¹⁰

5. COMUNICAZIONI TRA I SOGGETTI PRIVATI (persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Le comunicazioni telematiche tra i soggetti privati e l'amministrazione provinciale (presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni) sono valide se (alternativamente):

1. sono trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, **scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità**.

In tal caso, l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a quella specifica procedura;

6 Combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 445/00 e 65 del Codice dell'amministrazione digitale. Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle strutture provinciali sono contenuti nell'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e pubblicati anche sul sito internet istituzionale.

7 Lett. c bis) art. 65 CAD. Il legislatore si è tenuta aperta la possibilità di contemplare il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, previsto dal regolamento eIDAS. Allo stato attuale i servizi di recapito elettronico certificato non hanno ancora avuto attuazione nel nostro ordinamento.

8 L'articolo 65, comma 1, lett. c-bis) del CAD, nell'ipotesi di domicilio digitale non iscritto, menziona anche la trasmissione tramite PEC, per la quale valgono le regole già enunciate al paragrafo 4, punto 1 di queste direttive.

9 L'appIO è ad oggi attiva solo per le notifiche di pagamento ed attualmente integra la piattaforma PagoPA, ma non è assimilabile ad un portale di erogazione di servizi digitali. Non può quindi ancora essere considerato punto unico di accesso telematico ai servizi digitali della PA ai sensi dell'articolo 64 bis. Si tratta di uno strumento in fase di implementazione rispetto al quale verranno fornite ulteriori specificazioni.

10 Cfr. art. 45 CAD.

2. sono trasmesse tramite sito web o portale, purché l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso SPID oppure CIE, CNS o CPS/tessera sanitaria, senza necessità di sottoscrizione;
3. sono trasmesse, senza necessità di sottoscrizione, dall'istante o dal dichiarante dal **proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui al paragrafo 6**, ovvero, in sua assenza, da un servizio elettronico di recapito qualificato (SERCQ), come definito dal regolamento eIDAS;
4. sono formate attraverso l'app IO.

Fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, per i gestori di servizi pubblici, per i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter del CAD, **chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del codice**. Con specifico riferimento alle persone fisiche, il domicilio digitale eletto, una volta inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), costituirà mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte delle pubbliche amministrazioni. Fino alla sua piena attuazione, le comunicazioni telematiche tra una pubblica amministrazione e il cittadino che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvengono quindi al domicilio digitale eletto di volta in volta dal cittadino.

Nel caso in cui i privati utilizzino la posta elettronica quale mezzo di trasmissione, devono trasmettere le proprie istanze, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o documenti esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'amministrazione provinciale.

Nei rapporti con le persone fisiche e i soggetti privati che scelgano o chiedano espressamente di interloquire in via telematica con l'amministrazione provinciale, la stessa deve utilizzare esclusivamente la propria casella di posta elettronica certificata, trasmettendo i documenti o i provvedimenti di competenza:

- **alla casella di PEC**, di norma per gli atti a contenuto recettizio (es. provvedimenti a contenuto negativo, richieste di documentazione integrativa con assegnazione di un termine per la relativa presentazione o trasmissione, preavviso di rigetto), nel caso in cui i destinatari della comunicazione abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC (**eleggendo quindi domicilio digitale speciale**);

- **alla casella di posta elettronica semplice (non PEC), nel caso in cui i destinatari della comunicazione non siano dotati di PEC, solo per gli atti di carattere non recettizio** (es. comunicazione di avvio procedimento, comunicazione di adozione provvedimento favorevole, ecc.). Per gli atti a carattere recettizio, per i quali occorre quindi avere prova certa della loro ricezione da parte del destinatario, l'amministrazione provinciale dovrà utilizzare altre modalità di comunicazione tradizionale, tali da garantire certezza dell'avvenuta ricezione (es. raccomandata A.R., consegna diretta, ecc.).

6. INDICI NAZIONALI DEI DOMICILI DIGITALI

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti nei pubblici elenchi denominati: *“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti”*; *“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”*; *“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”*.

In particolare:

- **l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti - art. 6 bis del CAD (INI-PEC)¹¹** è un elenco di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali che viene istituito per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti con le imprese e i professionisti in modalità telematica. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con le pubbliche amministrazioni;

- **l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - art. 6 ter del CAD:** è un elenco istituito per assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici, in cui sono indicati i **domicili digitali** da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, da una parte, e i privati, dall'altra;

¹¹ L'articolo 37 del [Decreto semplificazioni](#) (D.L. 76/2020), così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede espressamente che, entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese, anche costituite in forma societaria avrebbero dovuto comunicare al registro delle imprese, il proprio domicilio digitale, qualora non avessero già provveduto a tale adempimento.

- l'**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese - art. 6 quater del CAD** è un elenco pubblico, nel quale sono indicati i domicili digitali eletti dai soggetti medesimi.

7. ESCLUSIONI

Le modalità indicate nelle presenti direttive non si applicano:

- alla notifica di atti giudiziari, che resta disciplinata dalla specifica normativa;
- alla trasmissione via posta elettronica (certificata o semplice) e in interoperabilità, in quanto allo stato attuale non gestibili dal punto di vista tecnologico e/o infrastrutturale, di:
 - comunicazioni di dimensioni eccedenti i 70 Megabyte (MB), limite dimensionale per le comunicazioni ricevibili dalle caselle PEC della PAT;
 - comunicazioni che superino il limite dimensionale in Megabyte (MB) previsto dal gestore di posta elettronica del mittente per una singola trasmissione;
- alla trasmissione tramite la interoperabilità semplificata (intra enti P.I.Tre) di documenti (principale ed eventuali allegati) di dimensione complessiva superiore ai 250 Megabyte (MB) o contenenti singoli files superiori a 100 Megabyte (MB);
- alla trasmissione tramite sito web o portale di documenti di dimensione non compatibile con i vincoli definiti dal sito web o portale utilizzato per l'invio della dichiarazione/istanza;
- alla trasmissione e ricezione per via telematica dei contratti, per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

8. ALLEGATI ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

I file allegati alle comunicazioni indirizzate all'amministrazione provinciale devono avere uno dei seguenti formati (e relative estensioni): PDF/A¹², PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML, BMP, CSV e GIF in quanto riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine. È inoltre ammesso il formato HTML limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica.

La firma digitale, se prevista, deve essere apposta esclusivamente su file nei formati ammessi sopraindicati. Si evidenzia che il file firmato digitalmente può presentare anche

¹² È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office; oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON raggiungibile allo stato attuale al seguente indirizzo <https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/> che esegue la conversione online.

un'estensione aggiuntiva (riferita alla firma digitale o alla marca temporale) rispetto a quella originaria (ad esempio .PDF.P7M) nel caso di utilizzo di firma CAdES.

9. GESTIONE DEI FILE IN FORMATO PDF COMPILABILE

Con riferimento al formato pdf compilabile, si evidenzia che – benché in generale il formato pdf sia ammesso sia per la firma digitale che per la conservazione a lungo termine dei documenti informatici e sia peraltro il formato più diffuso e utilizzato per la documentazione amministrativa - l'uso di modelli e moduli compilabili in formato pdf non garantisce di per sé l'immodificabilità del documento amministrativo informatico prescritta dal CAD.

Pertanto:

- **con riferimento alla documentazione da protocollare in uscita:** qualora sia indispensabile l'uso di tali moduli/modelli compilabili in formato pdf, risulta necessario accompagnare il file modificabile con l'aggiunta del medesimo file in forma statica (conversione in PDF/A). In caso di firma digitale, la sottoscrizione dovrà essere apposta solo e soltanto sulla versione del file in forma statica;

- **con riferimento alla documentazione da protocollare in entrata:** la struttura provinciale che riceve la documentazione (domanda, dichiarazione, comunicazione...) deve richiedere al proprio interlocutore esterno (cittadino, impresa, società, professionista, ente privato, ecc.) di inviare il file in forma statica oppure di accompagnare il modulo/modello pdf compilabile con una versione del medesimo in forma statica, apponendo l'eventuale firma digitale solo sulla versione statica del pdf.

Il solo file in formato pdf compilabile non è quindi più accettato dall'amministrazione provinciale.

I formati compressi (ad esempio .zip) non sono accettati, poiché non è garantita l'identificazione univoca dei file compressi e/o imbustati né da parte del servizio di posta elettronica certificata né da parte del sistema di gestione documentale.

10. MARCA DA BOLLO¹³

Se l'istanza o il documento da inviare è soggetto ad imposta di bollo, questa può essere assolta mediante acquisto della stessa presso un rivenditore autorizzato.

L'assolvimento dell'imposta deve essere comprovato con una delle seguenti modalità alternative:

- il contrassegno deve risultare visibile sull'istanza o sul documento scansionato;
- devono essere riportati, nel modulo di domanda, gli estremi del contrassegno telematico (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre)



¹³ La norma vigente prevede un'ulteriore modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle istanze telematiche tramite il servizio @e.bollo, introdotto dall'articolo 1, comma 596 della legge n. 147/2013. Tale servizio al momento non è ancora attivato da questa amministrazione in quanto in attesa di stipula di apposita convenzione tra Prestatore dei servizi di pagamento e Agenzia delle Entrate.